

# Altre novità IUC 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - [G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70](#)) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:

**IMU Terreni agricoli** – l'imposta municipale non è dovuta per quelli:

- ricadenti in aree montane o di collina
- posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- ubicati nei comuni delle isole minori
- con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile

**TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari (per il Comune di Liscate era già stata deliberata un'aliquota pari a "0") e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Il possessore continua a versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (cioè per il Comune di Liscate il 70%)

**Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

**TASI Immobili Merce:** viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.

**IMU e TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

**Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio** penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. Pertanto le modalità di ravvedimento sono le seguenti:

- *ravvedimento sprint*: sanzione dello 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  - *ravvedimento breve*: sanzione dell'1,5% se il pagamento avviene tra il 15° e il 30° giorno
  - *ravvedimento intermedio*: sanzione dell'1,67% se la regolarizzazione avviene dopo il 30° giorno ed entro i 90 giorni
  - *ravvedimento lungo*: sanzione del 3,75% se la regolarizzazione avviene entro 1 anno o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
-